


AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA
N. 1 TRIESTINA
TRIESTE



TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(NOMINATO CON DPRG N. 259/PRES. DD. 24/12/2014
DPRG N. 259/PRES DD. 23/12/2015)

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL CCNL 7.04.1999

DEFINIZIONE DEGLI IMPIEGHI DEL FONDO EX ART. 8 CCNL DD. 10.04.2008 "FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO" E DEL FONDO EX ART. 10 CCNL 10.04.2008 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA".
ESERCIZI 2016 E SS.

Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the Commissioner and the Syndicate Delegation.

Premesso:

che l'art. 9, c. 2 bis del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e s.m. e i. , aveva previsto che dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010, e doveva comunque essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

che, a seguito dell'entrata in vigore della L.190/2014, il citato art. 9, c. 2 bis, ultimo periodo, ha previsto che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del primo periodo del medesimo comma;

che, al fine di dare applicazione alle succitate norme, con decreto 401/2015 l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria ha provveduto ad adeguare i valori dei fondi contrattuali delle tre aree negoziali per gli esercizi 2014 e 2015, secondo le disposizioni di cui alla circolare 20/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

che, per effetto della manovra di cui sopra i fondi accessorie e classificazione hanno subito una decurtazione permanente a decorrere dal 01.01.2015 rispettivamente per gli importi di € 25.137,63 e € 57.861,17;

che pertanto, vista la minor quantità di risorse complessivamente disponibili nei fondi di competenza, è necessario procedere ad una diversa definizione degli impieghi, al fine di perseguire la miglior finalizzazione possibile tra gli istituti finanziati dai fondi stessi, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti;

dato altresì atto

che l'art. 9, c. 21 del già citato D.L.78/2010 e s.m. e i. aveva previsto, tra l'altro, che le progressioni di carriera eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 avessero effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

che, la L.190/2014 non ha previsto nulla in merito e pertanto, a decorrere dal 2015 possono essere nuovamente attribuite, secondo i principi previsti in materia dalle norme e dai contratti, le fasce economiche finanziate dal Fondo classificazione;

accertato ora

che con gli accordi dd. 25.01.2013 e dd.19.03.2015 sono stati ridefiniti rispettivamente gli impieghi del "*fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno*" (cd. Fondo accessorie) per gli esercizi 2012 e ss. e del "*fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica*" (cd. Fondo classificazione) per gli esercizi 2014 e ss;

richiamato ora

l'art. 4, c. 2, punto III del CCNL 7 aprile 1999 che stabilisce che in sede di contrattazione collettiva integrativa viene regolato lo spostamento di risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti;

preso atto

del combinato disposto di cui all'art. 65 c. 5 del D.Lgs 150/2009 s.m. i. e della circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 7/2010, il quale chiarisce che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale, di cui al decreto in argomento, si applicano dalla tornata successiva a quella in corso;

richiamato inoltre

l'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 che ha innovato ulteriormente il sistema delle relazioni sindacali, limitatamente alle forme dell'informazione e della consultazione;

accertato pertanto

che l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999 è tutt'ora in vigore;

accertato quindi

che vi sono tutti gli elementi per procedere alla negoziazione per la definizione delle risorse da finalizzare ai diversi istituti finanziati con i fondi per il trattamento accessorio e classificazione del personale per gli esercizi 2016 e seguenti;

rilevato

che, a tal fine, con nota Prot. n. 15164/GEN.III.3.L3 dd. 30.03.2016, si è provveduto a convocare la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto per attivare la relativa negoziazione;

che conseguentemente, in data 05.04.2016, le parti hanno sottoscritto la relativa ipotesi di accordo;

che, in applicazione del CCNL 19.04.2004, come adeguato dall'art. 40, c. 3 *sexies* del D.Lgs. 165/2001 e s.m. e i., detta ipotesi di contratto è stata trasmessa con nota Prot. n. 17311 dd. 11.04.2016 al Collegio Sindacale dell'A.A.S. n. 1 per le verifiche di competenza;

che, il Collegio, nella seduta del 15.04.2016 (verbale n. 18, pag. 194/2014 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale), sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha verbalizzato di esprimere parere favorevole in merito all'accordo;

che, pertanto, al fine di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione Trattante di Parte Sindacale è stata convocata con nota Prot. n° 18644 dd. 19.04.2016.

Ciò posto,

le parti, prima di procedere alla sottoscrizione del testo, procedono alla correzione dei seguenti errori materiali:

- Paragrafo 2, punto 5: nella tabella degli impieghi, alla voce coordinamento, viene inserita la seguente precisazione: "*compresi € 30.000,00 per indennità parte variabile*";

-Paragrafo 2, punto 5: dopo la tabella degli impieghi, viene inserito il seguente inciso: "*Il budget destinato alla progressione economica orizzontale viene definito per differenza tra le risorse complessivamente disponibili nel fondo di competenza ed il totale delle risorse destinate agli altri impieghi.*";

-Paragrafo 2, punto 6: dopo le parole "dell'istituto" e prima della parola "individuato", viene **tolta** la parola "**precedentemente**".


Tutto ciò premesso,

LE PARTI COME INTESTATE IN EPIGRAFE CONCORDANO QUANTO SEGUE

PRIMA PARTE: L'AMMINISTRAZIONE RENDE NOTO QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONE DEI FONDI EX ART. 8 DEL CCNL 10.04.2008 "FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO" E ART. 10 DEL CCNL 10.04.2008 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA" - (ESERCIZIO 2016)

1. Si richiama il decreto n. 613 dd. 30.12.2015, con il quale, in sede di bilancio di previsione, si è provveduto a quantificare in via provvisoria i fondi di cui sopra, sulla base degli elementi noti. La suddetta quantificazione è stata altresì comunicata alla Delegazione di Parte Sindacale con nota Prot. N° 6643 dd. 11.02.2016. Si riportano di seguito, per pronta evidenza, i valori complessivi provvisori per l'esercizio 2016:



- Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: **€ 1.425.068,03**;
 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica: **€ 3.428.896,46**, aggiornato con il valore della RIA pro rata 2015.
2. I valori definitivi dei fondi contrattuali saranno noti in sede di bilancio consuntivo 2016, e verranno quantificati tenuto conto delle eventuali ed ulteriori indicazioni in materia di quantificazione delle risorse che potrebbero pervenire da parte dei competenti organismi ed altresì in relazione alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

SECONDA PARTE:
LE PARTI COME INTESATE IN EPIGRAFE CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. UTILIZZO DEL FONDO EX ART. 8 DEL CCNL 10.04.2008 "FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO" ESERCIZI 2016 E SS.

1. A modifica di quanto stabilito nell'accordo dd. 25.01.2013, le parti concordano i seguenti budget di risorse da destinare, per gli esercizi 2016 e ss., agli istituti contrattuali finanziati dal fondo ex art. 8 CCNL 10.04.2008 e di seguito definiti:

Norma di riferimento ex CIA 2005	Istituto contrattuale	Budget precedente (ex accordo dd. 25/01/2013)	Nuovo Budget per esercizi 2016 e ss.
Art. 159, comma 1	Lavoro straordinario	307.000,00	282.000,00
Art. 168, comma 3	Pronta disponibilità	153.000,00	153.000,00
Art. 169, comma 2	Polizia giudiziaria	26.000,00	25.000,00
Art. 170, comma 5	Lavoro notturno	178.000,00	178.000,00
Art. 171, comma 4	Lavoro festivo	122.000,00	123.000,00
Art. 172, comma 7	Lavoro su tre turni (24 ore)	150.000,00	151.000,00
Art. 174, comma 9	Lavoro su due turni (12 ore)	96.000,00	90.000,00
Art. 175, comma 4	Indennità mensile ex art. 44, c.5 CCNL 1995 (caposala)	3.000,00	3.000,00
Art. 176, comma 3	Indennità ex art. 44, c.6 CCNL 1995 (terapia intensiva)	50.000,00	45.000,00
Art. 177, comma 10	Indennità ADI	315.205,67	320.068,03
Art. 178, comma 9	Indennità SERT	50.000,00	55.000,00
	Totale impieghi	1.450.205,67	1.425.068,03

2. La tabella di cui sopra contiene le quantificazioni degli importi che le parti negoziali condividono, rispetto agli utilizzi previsti e consentiti dal fondo contrattuale. Qualora necessario, per esigenze ad oggi non programmabili, ed in via del tutto eccezionale, potranno essere ammessi singoli superamenti dei budget, purché venga rispettato il limite complessivo del fondo.
3. In relazione alla finalizzazione di una diversa quantità di risorse all'istituto del lavoro straordinario, e pertanto a modifica dell'accordo dd. 25.01.2013, le parti, valutato il budget complessivo di ore di lavoro straordinario cui è possibile far fronte con le risorse disponibili (**€ 282.000,00**), rapportato ad una tariffa media presunta cautelativa di € 16,50, concordano di stabilire una quantità massima di ore di lavoro straordinario liquidabili, individuate in complessive **17.090** (art. 159, c. 1 e 4 contratto integrativo aziendale dd. 09.06.2005 come modificato con accordo dd. 27.05.2008), così distribuite:

- Art. 161, c. 1 e 4 - ore straordinarie per chiamata in pronta disponibilità (fondo a): **2.975**, di cui **200 ore** accantonate ed utilizzate come riserva specifica;
- Art. 162, c. 1 - ore straordinarie per esigenze di servizio (fondo b): **11.115**;
- Art. 163, c. 1 e c. 4 - ore straordinarie dal fondo di riserva (fondo c): **3.000**.

Vengono confermati gli utilizzi e i budget già previsti nei commi 2 e 3 del medesimo articolo; le ore rimanenti e pari a **1000** vengono destinati alle finalità già descritte nel comma 4;

- Art. 165 bis c. 2 Norma speciale per la SS Sistema 118: **6.500** (già conteggiate nel budget complessivo di cui al fondo b).
4. Per le parti non modificate dal presente testo rimangono in vigore le disposizioni di cui al contratto integrativo aziendale dd. 08.06.2005, come modificato dall'accordo dd. 27.05.2008, in quanto compatibili.

2. UTILIZZO DEL FONDO EX ART. 10 DEL CCNL 10.04.2008 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA" – ESERCIZI 2016 E SS.

1. Si richiama l'accordo dd. 19.03.2015, con il quale le parti hanno provveduto a ridefinire i budget del fondo per la classificazione del personale per gli esercizi 2014 e seguenti.
2. Viene dato ora atto del combinato disposto di cui all'art. 24 e all'art. 62 del D.Lgs. 150/2009 che stabilisce che per le progressioni tra aree è sempre necessario lo strumento del concorso pubblico, sia pure con riserva a favore del personale interno di una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso: ne consegue, come espresso nella raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali dell'Aran del personale del Comparto, che le progressioni verticali di cui all'art 18 e art. 19 CCNL 2004 sono di fatto superate.
3. Si rileva inoltre che gli effetti dell'art. 12 del CCNL 20.09.2001, come specificato dalla medesima raccolta sistematica, debbano ritenersi esauriti.
4. Pertanto, tenuto conto dell'evoluzione normativa in tema di progressioni di carriera tra aree attualmente vigente ed altresì in applicazione di quanto previsto dall'art. 31, c. 7 del CCNL dd. 19.04.2004, vi sono risorse disponibili nel fondo per la classificazione del personale dell'esercizio 2016 che possono essere destinate a favore di altri istituti finanziati dal fondo medesimo.
5. Ciò posto, a modifica di quanto stabilito nell'accordo dd. 19.03.2015, le parti concordano i seguenti budget di risorse da destinare, per gli esercizi 2016 e ss., agli istituti contrattuali finanziati dal fondo ex art. 10 CCNL 10.04.2008 e di seguito definiti:


istituto contrattuale	budget precedente (accordo dd. 19/03/2015)	nuovo budget esercizi 2016 e ss.
progr. vert. art.19, c.1 lett. d) CCNL 2004 e art.12 CCNL 1999 + art. 18 c. 1 CCNL 2004	280.000,00	265.000,00
progr. vert. art.19, c.1 lett. b) c)san. CCNL 2004	73.000,00	51.000,00
posizioni organizzative	225.400,00	225.400,00
coordinamento (compresi € 30.000,00 per indennità parte variabile)	187.000,00	187.000,00
indennità tabellari	1.055.000,00	1.055.000,00
progressione economica orizzontale	1.608.496,46	1.645.496,46
Totale impieghi	3.428.896,46	3.428.896,46

Il budget destinato alla progressione economica orizzontale viene definito per differenza tra le risorse complessivamente disponibili nel fondo di competenza ed il totale delle risorse destinate agli altri impieghi.




6. Al fine di applicare quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del CCNL 07.04.1999, le parti si riservano di verificare la disponibilità di risorse – a consuntivo – al 31 dicembre 2016 e, pertanto, di valutare l'eventuale revisione del budget destinato alla progressione economica orizzontale, qualora consentito dalle disposizioni vigenti, anche in materia di riordino del Servizio Sanitario Regionale, fermo restando il rispetto del limite massimo dei destinatari dell'istituto individuato con specifico regolamento.

Trieste, 21 Aprile 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

FPCCIL 
RSU
UILTRP 
CISL 

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA
N°1 – TRIESTINA

VIA GIOVANNI SAI, 1-3 – 34128 TRIESTE

Trieste, 11 aprile 2016

Prot. N°

173M/Gen. M. B. A
(da citare nella risposta)

Al Presidente del Collegio Sindacale

Servizio

Gestione e Valorizzazione del Personale/SS RS
Via del Farneto, 3 – 34142 - Trieste

SEDE

Funzionario responsabile per quanto comunicato

Dr. ssa Fabiana Bearzi - 040 399 5141-5098

(nome e cognome, numero di telefono)

e mail : relazioni.sindacali@as1.sanita.fvg.it
Fax: 040 399 5023

Rif. Nota

di data

Oggetto: Trasmissione ipotesi di contratto
collettivo integrativo.

In data 5 aprile u.s. è stato sottoscritto, con la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto, l'ipotesi di accordo recante: *“Definizione degli impieghi del fondo ex art. 8 CCNL dd. 10.04.2008 – Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno e del fondo ex art. 10 CCNL 10.04.2008 – Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica. Esercizi 2016 e ss.”*

Con il testo negoziale in argomento, le parti hanno provveduto a finalizzare le risorse dei fondi contrattuali ai diversi istituti finanziati dai fondi stessi, in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

In applicazione del CCNL dd. 19.04.2004, come adeguato dall'art. 40 comma 3 *sexies* del D. Lgs 165/2001 s.m. e i., ed altresì di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, si trasmette quindi l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in parola, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, queste ultime redatte secondo gli schemi di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.07.2012, come integrati dalla successiva documentazione di cui alla nota Prot. N° 5813 dd. 15.03.2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato.

Un tanto, onde consentire a Codesto Collegio di provvedere agli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA
SS RELAZIONI SINDACALI
dott.ssa Fabiana BEARZI

Allegati c.s.

X:\RELAZIONI SINDACALI - URS\OO.SS. COMPARTO\revisori\impieghi 2016.doc Pagina 1 di 1


Centralino 040 3991 111
Fax 040 399 7189

C.F. e P. IVA 01258370327

www.aas1.sanita.fvg.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: aas1.protgen@certsanita.fvg.it

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA
N. 1 TRIESTINA
TRIESTE



TRA

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9 CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DEL 7.04.1999

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ
DEL 7.04.1999

VIENE STIPULATA LA SEGUENTE

I POTESI DI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL CCNL 7.04.1999

DEFINIZIONE DEGLI IMPIEGHI DEL FONDO EX ART. 8 CCNL DD. 10.04.2008 "FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO" E DEL FONDO EX ART. 10 CCNL 10.04.2008 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA".
ESERCIZI 2016 E SS.

CF

re

Premesso:

che l'art. 9, c. 2 bis del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e s.m. e i. , aveva previsto che dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010, e doveva comunque essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

che, a seguito dell'entrata in vigore della L.190/2014, il citato art. 9, c. 2 bis, ultimo periodo, ha previsto che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del primo periodo del medesimo comma;

che, al fine di dare applicazione alle succitate norme, con decreto 401/2015 l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria ha provveduto ad adeguare i valori dei fondi contrattuali delle tre aree negoziali per gli esercizi 2014 e 2015, secondo le disposizioni di cui alla circolare 20/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

che, per effetto della manovra di cui sopra i fondi accessorie e classificazione hanno subito una decurtazione permanente a decorrere dal 01.01.2015 rispettivamente per gli importi di € 25.137,63 e € 57.861,17;

che pertanto, vista la minor quantità di risorse complessivamente disponibili nei fondi di competenza, è necessario procedere ad una diversa definizione degli impieghi, al fine di perseguire la miglior finalizzazione possibile tra gli istituti finanziati dai fondi stessi, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti;

dato altresì atto

che l'art. 9, c. 21 del già citato D.L.78/2010 e s.m. e i. aveva previsto, tra l'altro, che le progressioni di carriera eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 avessero effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

che, la L.190/2014 non ha previsto nulla in merito e pertanto, a decorrere dal 2015 possono essere nuovamente attribuite, secondo i principi previsti in materia dalle norme e dai contratti, le fasce economiche finanziate dal Fondo classificazione;

accertato ora

che con gli accordi dd. 25.01.2013 e dd.19.03.2015 sono stati ridefiniti rispettivamente gli impieghi del "*fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno*" (cd. Fondo accessorie) per gli esercizi 2012 e ss. e del "*fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica*" (cd. Fondo classificazione) per gli esercizi 2014 e ss;

richiamato ora

l'art. 4, c. 2, punto III del CCNL 7 aprile 1999 che stabilisce che in sede di contrattazione collettiva integrativa viene regolato lo spostamento di risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti;

preso atto

del combinato disposto di cui all'art. 65 c. 5 del D.Lgs 150/2009 s.m. i. e della circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 7/2010, il quale chiarisce che le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale, di cui al decreto in argomento, si applicano dalla tornata successiva a quella in corso;

richiamato inoltre

l'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 che ha innovato ulteriormente il sistema delle relazioni sindacali, limitatamente alle forme dell'informazione e della consultazione;

accertato pertanto

che l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999 è tutt'ora in vigore;

accertato quindi

che vi sono tutti gli elementi per procedere alla negoziazione per la definizione delle risorse da finalizzare ai diversi istituti finanziati con i fondi per il trattamento accessorio e classificazione del personale per gli esercizi 2016 e seguenti;

rilevato

che, a tal fine, con nota Prot. n. 15164/GEN.III.3.L3 dd. 30.03.2016, si è provveduto a convocare la Delegazione di Parte Sindacale del Comparto per attivare la relativa negoziazione;

Tutto ciò premesso,

LE PARTI COME INTESATE IN EPIGRAFE CONCORDANO QUANTO SEGUE

PRIMA PARTE: L'AMMINISTRAZIONE RENDE NOTO QUANTO SEGUE

1. DEFINIZIONE DEI FONDI EX ART. 8 DEL CCNL 10.04.2008 "FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO" E ART. 10 DEL CCNL 10.04.2008 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA" - (ESERCIZIO 2016)

1. Si richiama il decreto n. 613 dd. 30.12.2015, con il quale, in sede di bilancio di previsione, si è provveduto a quantificare in via provvisoria i fondi di cui sopra, sulla base degli elementi noti. La suddetta quantificazione è stata altresì comunicata alla Delegazione di Parte Sindacale con nota Prot. N° 6643 dd. 11.02.2016. Si riportano di seguito, per pronta evidenza, i valori complessivi provvisori per l'esercizio 2016:
 - o Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: **€ 1.425.068,03**;
 - o Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica: **€ 3.428.896,46**, aggiornato con il valore della RIA pro rata 2015.
2. I valori definitivi dei fondi contrattuali saranno noti in sede di bilancio consuntivo 2016, e verranno quantificati tenuto conto delle eventuali ed ulteriori indicazioni in materia di quantificazione delle risorse che potrebbero pervenire da parte dei competenti organismi ed altresì in relazione alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

SECONDA PARTE:

LE PARTI COME INTESATE IN EPIGRAFE CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. UTILIZZO DEL FONDO EX ART. 8 DEL CCNL 10.04.2008 "FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO" ESERCIZI 2016 E SS.

1. A modifica di quanto stabilito nell'accordo dd. 25.01.2013, le parti concordano i seguenti budget di risorse da destinare, per gli esercizi 2016 e ss., agli istituti contrattuali finanziati dal fondo ex art. 8 CCNL 10.04.2008 e di seguito definiti:

Norma di riferimento ex CIA 2005	Istituto contrattuale	Budget precedente (ex accordo dd. 25/01/2013)	Nuovo Budget per esercizi 2016 e ss.
Art. 159, comma 1	Lavoro straordinario	307.000,00	282.000,00
Art. 168, comma 3	Pronta disponibilità	153.000,00	153.000,00
Art. 169, comma 2	Polizia giudiziaria	26.000,00	25.000,00
Art. 170, comma 5	Lavoro notturno	178.000,00	178.000,00
Art. 171, comma 4	Lavoro festivo	122.000,00	123.000,00
Art. 172, comma 7	Lavoro su tre turni (24 ore)	150.000,00	151.000,00
Art. 174, comma 9	Lavoro su due turni (12 ore)	96.000,00	90.000,00
Art. 175, comma 4	Indennità mensile ex art. 44, c.5 CCNL 1995 (caposala)	3.000,00	3.000,00
Art. 176, comma 3	Indennità ex art. 44, c.6 CCNL 1995 (terapia intensiva)	50.000,00	45.000,00
Art. 177, comma 10	Indennità ADI	315.205,67	320.068,03
Art. 178, comma 9	Indennità SERT	50.000,00	55.000,00
	Totale impieghi	1.450.205,67	1.425.068,03

2. La tabella di cui sopra contiene le quantificazioni degli importi che le parti negoziali condividono, rispetto agli utilizzi previsti e consentiti dal fondo contrattuale. Qualora necessario, per esigenze ad oggi non programmabili, ed in via del tutto eccezionale, potranno essere ammessi singoli superamenti dei budget, purché venga rispettato il limite complessivo del fondo.

3. In relazione alla finalizzazione di una diversa quantità di risorse all'istituto del lavoro straordinario, e pertanto a modifica dell'accordo dd. 25.01.2013, le parti, valutato il budget complessivo di ore di lavoro straordinario cui è possibile far fronte con le risorse disponibili (€ **282.000,00**), rapportato ad una tariffa media presunta cautelativa di € 16,50, concordano di stabilire una quantità massima di ore di lavoro straordinario liquidabili, individuate in complessive **17.090** (art. 159, c. 1 e 4 contratto integrativo aziendale dd. 09.06.2005 come modificato con accordo dd. 27.05.2008), così distribuite:

- o Art. 161, c. 1 e 4 - ore straordinarie per chiamata in pronta disponibilità (fondo a): **2.975**, di cui **200 ore** accantonate ed utilizzate come riserva specifica;
- o Art. 162, c. 1 - ore straordinarie per esigenze di servizio (fondo b): **11.115**;
- o Art. 163, c. 1 e c. 4 - ore straordinarie dal fondo di riserva (fondo c): **3.000**.

Vengono confermati gli utilizzi e i budget già previsti nei commi 2 e 3 del medesimo articolo; le ore rimanenti e pari a **1000** vengono destinati alle finalità già descritte nel comma 4;

- o Art. 165 bis c. 2 Norma speciale per la SS Sistema 118: **6.500** (già conteggiate nel budget complessivo di cui al fondo b).

4. Per le parti non modificate dal presente testo rimangono in vigore le disposizioni di cui al contratto integrativo aziendale dd. 08.06.2005, come modificato dall'accordo dd. 27.05.2008, in quanto compatibili.

2. UTILIZZO DEL FONDO EX ART. 10 DEL CCNL 10.04.2008 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA" – ESERCIZI 2016 E SS.

1. Si richiama l'accordo dd. 19.03.2015, con il quale le parti hanno provveduto a ridefinire i budget del fondo per la classificazione del personale per gli esercizi 2014 e seguenti.

2. Viene dato ora atto del combinato disposto di cui all'art. 24 e all'art. 62 del D.Lgs. 150/2009 che stabilisce che per le progressioni tra aree è sempre necessario lo strumento del concorso pubblico, sia pure con riserva a favore del personale interno di una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso: ne consegue, come espresso nella raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali dell'Aran del personale del Comparto, che le progressioni verticali di cui all'art 18 e art. 19 CCNL 2004 sono di fatto superate.
3. Si rileva inoltre che gli effetti dell'art. 12 del CCNL 20.09.2001, come specificato dalla medesima raccolta sistematica, debbano ritenersi esauriti.
4. Pertanto, tenuto conto dell'evoluzione normativa in tema di progressioni di carriera tra aree attualmente vigente ed altresì in applicazione di quanto previsto dall'art. 31, c. 7 del CCNL dd. 19.04.2004, vi sono risorse disponibili nel fondo per la classificazione del personale dell'esercizio 2016 che possono essere destinate a favore di altri istituti finanziati dal fondo medesimo.
5. Ciò posto, a modifica di quanto stabilito nell'accordo dd. 19.03.2015, le parti concordano i seguenti budget di risorse da destinare, per gli esercizi 2016 e ss., agli istituti contrattuali finanziati dal fondo ex art. 10 CCNL 10.04.2008 e di seguito definiti:

istituto contrattuale	budget precedente (accordo dd. 19/03/2015)	nuovo budget esercizi 2016 e ss.
progr. vert. art.19, c.1 lett. d) CCNL 2004 e art.12 CCNL 1999 + art. 18 c. 1 CCNL 2004	280.000,00	265.000,00
progr. vert. art.19, c.1 lett. b) c)san. CCNL 2004	73.000,00	51.000,00
posizioni organizzative	225.400,00	225.400,00
coordinamento	187.000,00	187.000,00
indennità tabellari	1.055.000,00	1.055.000,00
progressione economica orizzontale	1.608.496,46	1.645.496,46
Totale impieghi	3.428.896,46	3.428.896,46

6. Al fine di applicare quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del CCNL 07.04.1999, le parti si riservano di verificare la disponibilità di risorse – a consuntivo – al 31 dicembre 2016 e, pertanto, di valutare l'eventuale revisione del budget destinato alla progressione economica orizzontale, qualora consentito dalle disposizioni vigenti, anche in materia di riordino del Servizio Sanitario Regionale, fermo restando il rispetto del limite massimo dei destinatari dell'istituto, precedentemente individuato con specifico regolamento.

Trieste, 5 Aprile 2016

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

[Firma]
[Firma]

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

FIALS
 UIC PR
 FPCGIL
 RSU
 FID

[Firma]
[Firma]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

all'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del personale del Comparto recante: *"Definizione degli impieghi del fondo ex art. 8 CCNL dd. 10.04.2008 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno e del fondo ex art. 10 CCNL 10.04.2008 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica. Esercizi 2016 e ss"*.

Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Scheda 1.1

Data di sottoscrizione: 05.04.2016;

Periodo temporale di vigenza: esercizi 2016 e seguenti;

Composizione delegazione trattante:

Parte pubblica: Commissario Straordinario, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Responsabile SC GEVAP;

Parte sindacale - Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL, CISL, UIL, FIALS, FSI, RSU.

Parte Sindacale – Organizzazioni Sindacale firmatarie: CGIL, UIL, RSU, CISL, FIALS.

Soggetti destinatari: personale del Comparto dell'A.A.S. n. 1 "Triestina".

Materie trattate dal contratto integrativo:

Finalizzazione delle risorse dei fondi contrattuali per la remunerazione del trattamento accessorio e per la classificazione del personale del Comparto, per gli esercizi 2016 e seguenti.

L'art. 9, c. 2 bis del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e s.m. e i. , aveva previsto che dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo dell'anno 2010, e doveva comunque essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A seguito dell'entrata in vigore della L.190/2014, il citato art. 9, c. 2 bis, ultimo periodo, ha previsto che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del primo periodo del medesimo comma.

Al fine di dare applicazione alle succitate norme, con decreto 401/2015 l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria ha provveduto ad adeguare i valori dei fondi contrattuali delle tre aree negoziali per gli esercizi 2014 e 2015, secondo le disposizioni di cui alla circolare 20/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per effetto della manovra di cui sopra i fondi accessorie e classificazione hanno subito una decurtazione permanente a decorrere dal 01.01.2015 rispettivamente per gli importi di € 25.137,63 e € 57.861,17;

Pertanto, vista la minor quantità di risorse complessivamente disponibili nei fondi di competenza, si è reso necessario procedere ad una diversa definizione degli impieghi, al fine di perseguire la miglior finalizzazione possibile tra gli istituti finanziati dai fondi stessi, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

In questo contesto si inserisce l'ipotesi di accordo sottoscritta dalla Delegazioni Trattanti in data 5 aprile u.s.

Per quanto concerne il rispetto del quadro normativo di riferimento in materia di relazioni sindacali, si rappresenta quanto segue.

L'art. 4, c. 2, punto III del CCNL 7 aprile 1999 stabilisce che in sede di contrattazione collettiva integrativa viene regolato lo spostamento di risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti.

Come già specificato in precedenti relazioni, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 65 c. 5 del D. Lgs 150/2009 e della circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica n. 7/2010, le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al decreto in argomento si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.

Inoltre, l'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 ha innovato ulteriormente il sistema delle relazioni sindacali, ma limitatamente alle forme dell'informazione e della consultazione.

Ne deriva che l'art. 4 del CCNL dd. 07.04.1999, inerente la contrattazione integrativa aziendale, risulta essere tutt'ora in vigore.

Si conferma pertanto, in questa sede, che le materie trattate nella pre intesa di cui all'oggetto rientrano in quelle che sono specificamente demandate alla trattazione decentrata e pertanto in coerenza con le direttive del D. Lgs 150/2009.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 33/2013 in ordine alla necessità di evidenziare, in sede di relazione illustrativa, gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alla richiesta dei cittadini, si rappresenta quanto segue.

La ridefinizione degli impieghi del fondo risponde alla necessità di adeguare la funzionalità delle risorse alle esigenze aziendali, con conseguente efficacia indiretta sul servizio erogato all'utenza.

Al fine di adempiere alle disposizioni previste dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.7.2012, si riportano di seguito le riflessioni inerenti gli adempimenti di cui agli art. 10 e 11 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.e i.

Si fa presente che le riflessioni di seguito sviluppate sono relative ad elementi specifici richiesti dagli schemi di relazione Ministeriali cui l'Amministrazione provvede a dare puntuale replica, ma non sono specificamente inerenti ai contenuti dell'accordo in esame.

L'art. 16 del D. Lgs. 150/2009 ha precisato che per le Regioni e le Amministrazioni del Servizio Sanitario trovano diretta applicazione esclusivamente le disposizioni dell'art. 11, commi 1 e 3, fermo restando l'obbligo per le Regioni di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1.

Peraltro, con riferimento ai principi di misurazione e valutazione della performance introdotti dalla normativa, va evidenziato che già la L.R. 49/96 e s.m. e i. aveva delineato il processo di programmazione e controllo degli enti e delle aziende del SSR, prevedendo definizione dei piani di attività (articolati in obiettivi e indicatori) e delle relative risorse economico – finanziarie e strumentali destinate a supportarli.

Inoltre, la stessa norma già prevedeva l'adozione, da parte delle Aziende, di processi di budget quale strumento di governo e di monitoraggio dei livelli di efficienza.

In applicazione della L.R. 49/96, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", ora Azienda per l'Assistenza Sanitaria, ha già da tempo definito e reso effettivo un sistema di gestione per budget che prevede la definizione di obiettivi quali - quantitativi di attività ed inerenti la crescita professionale, lo sviluppo organizzativo, il soddisfacimento degli utenti, nonché delle risorse necessarie al loro perseguimento, assegnati ai Centri di Responsabilità.

In linea con i principi di cui al citato D. Lgs. 150/2009, la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato la legge 11 agosto 2010, n. 16 recante "*Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre*" che, in particolare, all'art. 6 disciplina la "*Valutazione delle prestazioni*".

L'art. 6 "*Valutazione delle prestazioni*", della suddetta legge ha previsto, al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, l'adozione progressiva, da parte delle Amministrazioni, di un apposito sistema di misurazione e di valutazione, senza stabilire una

precisa tempistica e/o un termine di adozione, secondo gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 e pertanto:

- adozione di un documento programmatico o piano della prestazione;
- adozione di un documento di relazione sulla prestazione che evidenzi, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- adozione di sistemi per la totale accessibilità.

Inoltre, il comma 4 del citato art. 6 ha previsto altresì che ogni amministrazione si doti di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che eserciti in piena autonomia le attività previste, nonché le attività di controllo strategico riferendo, in proposito, al Direttore Generale dell'Azienda.

Al fine di dare applicazione alla normativa regionale, con delibera n. 473 dd. 29.12.2011 l'A.S.S. n. 1 "Triestina" ha provveduto a costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione della Prestazione (O.I.V.), in sostituzione del Nucleo di Valutazione, con decorrenza 01.01.2012.

Infine, va altresì evidenziato che le vigenti disposizioni in materia di impieghi del fondo e valutazione dei risultati, di cui agli artt. 181 e 182 del contratto aziendale entrato in vigore il 9 giugno 2005, come modificato da successivo testo dd. 12.07.2012, già prevedono, pur in assenza del piano della prestazione, l'attribuzione di obiettivi al personale, riepilogati nel Progetto Complessivo Aziendale, l'elaborazione di una relazione sulla realizzazione degli obiettivi prefissati, la totale accessibilità a tutto il personale coinvolto delle informazioni sia in sede di definizione degli obiettivi che dei risultati raggiunti, la valutazione da parte di un organismo terzo, nonché la liquidazione dei compensi in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e secondo le percentuali stabilite nel medesimo testo.

Pertanto, il sistema di definizione degli obiettivi con la metodologia budgetaria, la valutazione dei risultati e la liquidazione dei compensi dell'A.A.S. n. 1 "Triestina", come definiti dal citato contratto aziendale del 2005 e s.m. e i., risultano già aderenti ai principi introdotti dal D. Lgs. 150/2009 e s.m. e i., ed ai contenuti di cui alla L.R. 16/2010, attualmente applicabili.

Si evidenzia inoltre che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 3 del D. Lgs. 150/2009 e s.m. e i. e dall'art. 6, comma 2 lett. c) della L.R. 16/2010, l'A.A.S. n. 1 "Triestina" garantisce la massima trasparenza di ogni fase del proprio ciclo di gestione della prestazione mediante la pubblicazione di tutta la relativa documentazione sul sito internet istituzionale.

Parimenti, nella medesima sezione del sito internet sono pubblicate tutte le informazioni e i dati richiesti da specifiche norme di legge al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione.

Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto

La parte dispositiva dell'accordo è suddivisa in due parti: la prima parte è destinata a rendere noti, da parte dell'Amministrazione, i valori dei fondi contrattuali per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno e per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica, per gli esercizi 2016 e seguenti.

Nella seconda parte le Delegazioni Trattanti provvedono a ridefinire i budget di risorse destinati agli istituti contrattuali finanziati dai fondi medesimi, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Gli elementi oggetto della seconda parte del testo negoziale sono analiticamente descritti nella relazione tecnico finanziaria.

Con riferimento agli elementi di cui al Modulo II, lett. d), e) e f) degli schemi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 dd. 19.7.2012, si riportano di seguito le riflessioni già esposte nella relazione tecnico-finanziaria Prot. n. 47711 dd. 5.10.2015 inerente l'accordo recante: "Accordo sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività. Esercizio 2015" (parere positivo del Collegio Sindacale di cui al verbale n. 11, pag. 131/2014 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio Sindacale).

Come già più volte illustrato, tutte le risorse del fondo della produttività vengono destinate alla valorizzazione di obiettivi specifici, sulla base dei principi fondamentali stabiliti dal D. Lgs 150/2009, e pertanto, mediante:

- la definizione degli stessi;
- dei valori attesi di risultato;
- dei rispettivi indicatori.

L' accordo sull'utilizzo delle risorse del fondo della produttività dell'esercizio 2015 siglato in data 16.10.2015, consente pertanto, anche alla luce della nuova normativa, il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse nell'ambito del fondo contrattuale a ciò deputato, nonché l'attivazione di un sistema incentivante aderente ai principi di cui all'art. 18, comma 2 del D.Lgs 150/2009 (divieto di distribuire incentivi e premi in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi).

Infine, con riferimento a quanto richiesto dalla Parte II – Modulo 2, pag. 6, lett e) della circolare MEF n. 25 dd. 19.07.2012 ed inerente l'illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche, finanziate dal fondo di competenza, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 150/2009, si evidenzia che le progressioni economiche attivate dall'A.S.S. n. 1 per il triennio 2008-2009-2010 sono state applicate secondo i criteri di selettività e concorsualità e pertanto in aderenza alla normativa sopra citata.

E' altresì stata sottoscritta in data 8 aprile u.s. l'ipotesi di contratto collettivo integrativo inerente la definizione dei criteri per la progressione economica orizzontale da applicare con decorrenza 01.01.2017.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. a Cristina TURCO



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

all'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo del personale del Comparto recante:
"Definizione degli impieghi del fondo ex art. 8 CCNL dd. 10.04.2008 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno e del fondo ex art. 10 CCNL 10.04.2008 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica. Esercizi 2016 e ss".

FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO E DEL FONDO EX ART. 8 CCNL 10.04.2008		
MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		
MODULO 1.1 - Sezione I		
- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Voci	Dati parziali	Totali
<u>Risorse storiche consolidate</u>		
Fondo straordinari	203.078,91	
Fondo indennità accessorie	607.205,95	
Fondo storico, ex art. 38 CCNL '99		810.284,86
<u>Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRL/CCPL</u>		
Totale incrementi ex CCNL. 19.04.2004 (consolidati art. 3, c. 1 CCNL 05.06.2006)	116.403,71	
Totale incrementi ex CCNL successivi (05.06.2006, 10.04.2008, 31.07.2009) e/o accordi regionali	457.893,29	
<u>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</u>		
Adeguamento fondo per incremento forza (del.528/2010)	65.623,80	
Totale fondo storico consolidato		1.450.205,67
MODULO 1.2 - Sezione II		
- Risorse variabili		
	0	0
MODULO 1.3 - Sezione III		
- (eventuali) decurtazioni del fondo		
App.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg. 1a L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014) - Decreto 401/2015	-25.137,63	
Totale riduzione		-25.137,63
MODULO 1.4 - Sezione IV		
- Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione		
a) totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione		1.425.068,03
b) totale risorse variabili sottoposto a certificazione		0,00

c) totale fondo sottoposto a certificazione		1.425.068,03
MODULO 1.5 – Sezione V –		
Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo		Non pertinente

MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	
MODULO 2.1 - Sezione I	
– Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione	
nessuna	0,00
Totale	0,00
MODULO 2.2 - Sezione II	
– Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	
lavoro straordinario	282.000,00
pronta disponibilità	153.000,00
polizia giudiziaria	25.000,00
lavoro notturno	178.000,00
lavoro festivo	123.000,00
lavoro su tre turni (24 ore)	151.000,00
lavoro su due turni (12 ore)	90.000,00
indennità mensile ex art. 44, c. 5 CCNL 1995	3.000,00
indennità ex art. 44, c. 6 CCNL 1995 (terapia intensiva)	45.000,00
indennità ADI	320.068,03
indennità SERT	55.000,00
Totale	1.425.068,03
MODULO 2.3 - Sezione III	
– Destinazioni ancora da regolare	
	0,00
MODULO 2.4 - Sezione IV	
– Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione	
a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo	0,00
b) totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo	1.425.068,03
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) totale delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione	1.425.068,03
MODULO 2.5 - Sezione V	
– Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo	
	non pertinente
MODULO 2.6 - Sezione VI	
– Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico- finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	
Per ciascun istituto finanziato dal fondo per il trattamento accessorio del personale è stato definito un budget specifico di risorse.	

MODULO III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente		
	2016	2015
Totale fondo storico consolidato	1.450.205,67	1.450.205,67
(eventuali) decurtazioni del fondo (App.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg. ta L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014) – Decreto 401/2015)	-25.137,63	-25.137,63
Totale fondo	1.425.068,03	1.425.068,03

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA - EX ART. 10 CCNL 10.04.2008

MODULO I – LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

MODULO 1.1 - Sezione I

– Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Voci	Dati parziali	Totali
Risorse storiche consolidate		
fondo storico ex art. 39 CCNL '99	2.812.459,12	
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL/CCRI/CCPL		
Totale incrementi ex CCNL 19.04.2004	265.976,28	
Totale incrementi ex CCNL successivi (05.06.2006, 10.04.2008, 31.07.2009)/ accordo successivi	483.401,73	
Altri Incrementi con carattere di certezza e stabilità		
Adeguamento fondo sanità penitenziaria – accordo dd. 19.03.2015	8.000,00	
Totale fondo storico consolidato		3.569.837,13

MODULO 1.2 – Sezione II

– Risorse variabili

	0	
--	---	--

MODULO 1.3 – Sezione III

– (eventuali) decurtazioni del fondo

Riconduzione fondo 2014 al limite soglia 2010 (l periodo art. 9, c. 2 bis L.122/2010), stabile dal 2015		-65.896,14
App.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg. la L.190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014) – Decreto 401/2015		-57.861,17
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione c. 236 Legge stabilità 2016)		-17.183,36
Totale riduzione		-140.940,70

MODULO 1.4 – Sezione IV

– Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a) totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione		3.428.896,46
b) totale risorse variabili sottoposto a certificazione		0,00
c) totale fondo sottoposto a certificazione		3.428.896,46

MODULO 1.5 – Sezione V –

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo		Non pertinente
---------------------------------------------------------------	--	-----------------------

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	
MODULO 2.1 - Sezione I	
- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione	
nessuna	0,00
Totale	0,00
MODULO 2.2 - Sezione II	
- Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo	
progr. vert. art.19, c.1 lett. d) e art.12 CCNL 1999 + art. 18 c. 1	265.000,00
progr. vert. art.19, c.1 lett. b) c)san.	51.000,00
posizioni organizzative	225.400,00
coordinamento	187.000,00
indennità tabellari	1.055.000,00
fasce economiche	1.645.496,46
Totale	3.428.896,46
MODULO 2.3 - Sezione III	
- Destinazioni ancora da regolare	
	0,00
MODULO 2.4 - Sezione IV	
- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione	
a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo	0,00
b) totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo	3.428.896,46
c) totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	0,00
d) totale delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione	3.428.896,46
MODULO 2.5 - Sezione V	
- Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo	
	non pertinente
MODULO 2.6 - Sezione VI	
- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico- finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale	
Per ciascun istituto finanziato dal fondo per la classificazione del personale è stato definito un budget specifico di risorse.	

MODULO III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente		
	2016	2015
Totale fondo storico consolidato	3.569.837,13	3.552.653,77
Riconduzione fondo 2014 al limite soglia 2010 (l periodo art. 9, c. 2 bis L. 122/2010), stabile dal 2015	-65.896,14	-65.896,14
App.ne art. 9, c. 2 bis L.122/2010 (agg. ta L. 190/2014) decurtazione stabile a decorrere dal 01/01/2015 (valore 2014) - Decreto 401/2015	-57.861,17	-57.861,17
Riconduzione fondo 2016 al limite soglia 2015 (applicazione c. 236 Legge stabilità 2016)	-17.183,36	0,00
Totale fondo	3.428.896,46	3.428.896,46

MODULO IV - Compatibilità economico - finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Punto 4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico - finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema informatico per la gestione del personale (Ascot web personale) adottato dall'azienda non consente un'automatica alimentazione del sistema contabile (Ascot web contabilità generale). Le registrazioni in quest'ultimo vengono effettuate manualmente sulla base di stampe prodotte dal sistema Ascot web personale ed il saldo dei conti di bilancio viene verificato, periodicamente ed

annualmente, mediante confronto con le consistenze dei fondi deliberati in sede di bilancio preventivo, ed eventualmente adeguati in corso d'anno per effetto di accordi aziendali, e sottoposto a controllo da parte del Collegio Sindacale.

MODULO IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Punto 4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Annualmente, l'azienda provvede ad effettuare le scritture contabili di integrazione per l'esercizio di chiusura, sulla base di prospetti inviati dalla SC GEVAP. La somma dei debiti nei confronti del personale -che, sino alla chiusura del bilancio 2014 venivano contabilizzati quali "accantonamenti" ai conti 445.100, 445.200, 445.300 e, al loro interno suddivisi per area contrattuale, mentre a partire dall'esercizio 2015, in applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile introdotte con il D. Lgs 118/2011 devono essere appostati al conto 240.550.200.200 "Debiti da CCNL da liquidare"- unitamente alla somma delle liquidazioni effettuate in corso d'anno e registrate ai competenti conti di costo afferenti ai ruoli del personale 320 (ruolo sanitario), 330 (ruolo tecnico) e 335 (ruolo amministrativo) costituiscono il totale dei fondi contrattuali che, in sede di redazione del bilancio consuntivo annuale vengono decurtati degli importi portati ad economia in applicazione delle specifiche normative, e successivamente certificati dalla SC GEVAP.

Le liquidazioni fatte in corso d'anno e relative ad anni precedenti, vengono direttamente imputate agli accantonamenti già costituiti ai conti 230.200.010 e 230.200.030, ed ora riportati nello specifico conto 240.550.200.200 "Debiti da CCNL da liquidare", che in sede di chiusura di bilancio viene riscontrato con le evidenze del residuo dei fondi contrattuali comunicati dalla SC GEVAP.

MODULO IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Punto 4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo.

Come specificato nell'ipotesi di accordo in esame, in sede di redazione del bilancio di previsione 2016 (decreto 613 dd. 30.12.2015), si è provveduto a quantificare, in via provvisoria i fondi contrattuali, sulla base degli elementi all'epoca noti, e pertanto applicando quanto disposto dal comma 236 della legge di Stabilità nazionale 2016.

Come specificato nel medesimo Piano Attuativo Locale 2016 e richiamato altresì nell'ipotesi di accordo, la quantificazione del valore definitivo di tutti i fondi contrattuali verrà opportunamente calcolata in sede di bilancio consuntivo.

Con riferimento alla copertura degli oneri riflessi e dell'IRAP derivanti dalla costituzione dei fondi, si segnala che gli stessi trovano adeguata copertura negli specifici conti riservati a tali voci dei ruoli sopra indicati (320, 330, 335) e 400.100 (IRAP personale dipendente) del bilancio aziendale di previsione.

Infine, con riferimento alle indicazioni di cui alla nota Prot. N° 5813 dd. 15.03.2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato, si rende noto che il numero dei destinatari dell'ipotesi di accordo in esame corrisponde al totale della forza in essere nel periodo di vigenza dell'accordo (esercizio 2016), pari attualmente a 1071 unità.

Per quanto concerne i benefici medi pro capite attesi, si ritiene di indicare la quota media attesa al dipendente, ricavata dal rapporto tra il totale delle risorse disponibili (fondo contrattuale 2016) e la forza attualmente nota per il medesimo esercizio, pari indicativamente a € 3.201,58.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. a Cristina TURCO

VISTO:
IL RESPONSABILE
DELLA SC FINANZA E CONTROLLO
dott. a Cinzia CONTENTO